

La causa si è conclusa con sentenza della Corte d'Appello di Roma 4-30 dicembre 1936, che ha accolto la tesi dell'Istituto ammettendolo per L.554.479,35, come creditore privilegiato sul menzionato deposito.

Il Ministero dell'Africa Italiana, venuto a conoscenza di quanto sopra, ha eccepito che il Governo dell'Eritrea applicherà, sulle annualità di L.100.000, sopra indicate, una detrazione pari all'importo, che verrà assegnato all'Istituto del riparto dell'attività fallimentare della Mineraria; a giustificazione di ciò, il Ministero ha fatto presente che, con l'accordo, di cui alla lettera 29 luglio 1933, intendeva di avere completamente sistemata e chiusa la vertenza, con rinuncia da parte dell'Istituto a far valere in qualsiasi altro modo i propri diritti.

L'Istituto non ha mancato dal far rilevare al Ministero che il finanziamento della Mineraria si è concluso con una notevole perdita, e che il realizzo della quota di riparto, che verrà assegnata in base alla citata sentenza della Corte d'Appello, non sarà sufficiente a coprire il danno subito; senonchè, il Ministero dell'Africa Italiana si è dimostrato irremovibile nelle proprie determinazioni, richiamandosi in special modo al contenuto della lettera -convenzione del 29 luglio 1933, nella quale è espressamente dichiarato che l'Istituto rinuncia a qualsiasi corresponsione di interessi maturati e maturandi.

Dal testo della citata lettera del 29 luglio 1933 e della lettera di accettazione dell'Istituto in data 7 agosto 1933, si possono dedurre, forse elementi favorevoli alla tesi del Ministero dell'Africa Italiana; ciò è dovuto al fatto che nell'anno 1933 non era possibile prevedere l'esistenza di un cespite di attività, che si rese palese soltanto dopo molti mesi; inoltre, occorre ricordare che la sistemazione della pratica in oggetto ebbe luogo solamente in seguito ad alti interventi presso il Ministero, e ciò sembrò in quell'epoca risultato più che soddisfacente per l'Istituto, che aveva seriamente temu-

